

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 128 del 31 gennaio 2012

**Richiedente: HERGON S.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 7,992 MW nel Comune di Salara (RO), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.**

*[Energia e industria]*

Note per la trasparenza:

Autorizzazione a costruire ed esercire un nuovo impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico).

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue:

"L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad autorizzazione unica.

Con la deliberazione 8 agosto 2008, n. 2204, la Giunta Regionale ha attribuito alla Direzione Urbanistica e Paesaggio la competenza amministrativa per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti fotovoltaici. Tale competenza è stata confermata con deliberazione n. 2373 del 4.08.2009 e con deliberazione n. 453 del 2.03.2010.

Con nota acquisita dalla Regione del Veneto con prot. 541152/63.00 del 15.10.2010, la ditta Hergon Srl con sede in Via Premuda, 30 - 42123 Reggio Emilia, ha presentato domanda di autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto.

L'impianto, non integrato fisso a terra, previsto inizialmente con potenza di 9,85 MW, successivamente ridotto al fine di rispettare alcuni vincoli di carattere paesaggistico alla potenza di 7,992 MW. L'impianto è previsto nel Comune di Salara (RO), in ZTO "E2 Agricola Normale" del Piano Regolatore Generale vigente e così censito al Nuovo Catasto Terreni: Comune di Salara Foglio: n. 10 mappale 116 - Foglio 11: Mappali nn. 32, 33, 91, 100, 101, 103, 107, 106, 104, 102, 98, 94, 93, 92, 90, 89.

Il primo progetto dell'impianto prevedeva l'installazione di 41.040 pannelli da 240 W/p, con potenzialità pari a 9.8 MW. La superficie dell'area è pari a 185.000 mq di cui 65.000 mq di superficie captante.

Il progetto definitivo dell'impianto prevede l'installazione di 24.000 pannelli da 333 W/p, con potenzialità pari a 7,992 MW che si ottiene collegando in parallelo i 16 inverter previsti. La superficie dell'area è pari a 121.377 mq. di cui circa 40.000 mq. di superficie captante.

L'impianto sarà connesso alla rete ENEL in MT, tramite la realizzazione da parte di Hergon Srl di una nuova cabina di consegna e un cavidotto interrato. Sarà inoltre realizzata da TERNA un cavidotto e una nuova cabina di connessione a servizio della stazione esistente.

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il D.Lgs. 387/03 stabilisce che l'Amministrazione proceda tramite conferenza dei servizi, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m. e i.

Con nota prot. 474912 del 13.10.2011, è stato acquisito il parere della Commissione VIA n. 321 in data 03.08.2011.

In data 15.11.2010, si è svolta la conferenza di servizi istruttoria (**Allegato C**), convocata dal responsabile del procedimento della struttura regionale competente, a seguito dell'esame degli elaborati di progetto, sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni.

In data 28.10.2011, si è svolta la seconda conferenza di servizi (**Allegato D**), durante la quale si è preso atto dei pareri e nulla osta trasmessi dagli Enti e dalle strutture regionali competenti. La Conferenza decide di sospendere ogni decisione al fine di acquisire il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

In data 28.11.2011, si è svolta la terza conferenza di servizi (**Allegato E**), durante la quale si è preso atto dei pareri e nulla osta pervenuti nel corso del procedimento, nonché di quello inviato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali pervenuto con nota n. 323320 del 24.11.2011, ns. prot. 554548 del 28.11.2011, con il quale esprime parere negativo alla realizzazione dell'impianto. Vista tutta la documentazione e le successive integrazioni, considerati i pareri degli Enti coinvolti ed in particolare il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Ditta ha chiesto una sospensione del procedimento al fine di valutare la possibilità di rivedere il progetto sulla base dei pareri espressi. La conferenza accoglie la richiesta della Ditta proponente e pertanto la conferenza viene sospesa.

Con nota acquisita alla Regione del Veneto con prot. n. 566650 del 05.10.2011, la Ditta HERGON S.r.l. ha trasmesso una modifica del progetto rendendo libera da qualsiasi manufatto la parte dell'area sottoposta a tutela paesaggistica.

In data 20.12.2011, (**Allegato F**), si è svolta la conferenza di servizi decisoria durante la quale si è preso atto dei pareri e nulla osta pervenuti nel corso del procedimento dagli Enti e Strutture regionali competenti, nonché del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto nota prot. 34473 del 15.12.2011, acquisita con nota prot. 591200 del 22.12.2011, con il quale comunicava che: "trattandosi di impianto localizzato al di fuori delle aree sottoposte a tutela paesaggistica ex parte III e da quelle individuate dal D.M. 10/09/2010, non ricorrono le condizioni per l'espressione di competenza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali".

La conferenza di servizi ha preso atto, altresì, che la potenza complessiva dell'impianto è stata modificata e ridotta rispetto al progetto originale passando da 9,8 MW a 7,992 MW al fine di non interessare l'area sottoposta a vincolo paesaggistico, riducendo altresì l'area interessata dall'impianto da circa 185.000 mq. a 121.377 mq.

A conclusione della conferenza di servizi le Amministrazioni pubbliche e gli Enti ivi presenti, valutata la documentazione agli atti, comprese le integrazioni, hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, per l'approvazione del progetto per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, nonché alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di connessione (cabine ed elettrodotti), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'**Allegato A** comprendente tutte le prescrizioni indicate dagli Enti e strutture succitati, per quanto di competenza."

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, con nota pervenuta in data 17.01.2012, prot. n. 23209, chiede siano osservate le prescrizioni contenute nel parere già inviato in data 16.11.2010."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la L. 241/1990 e s. m. e i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. n. 380/2001 e s. m. e i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

VISTO il D.lgs. n. 387/2003 e s. m. e i. "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";

VISTO il D.lgs. n. 42/2004 e s. m. e i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il D.M. del 10.09.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTA la L.R. n. 24/1991 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt";

VISTA la L.R. n. 11/2004 e s. m. e i. "Norme per il governo del territorio";

VISTA la L.R. n. 10/2010 "Disposizioni in materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari termici e fotovoltaici sul territorio della Regione del Veneto";

VISTA la DGR 3637/2002 "L. 3 agosto 1998, n. 267 - individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico. Indicazioni per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici";

VISTA la DGR n. 2204/2008 "Prime disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", così come modificata ed integrata dalla DGR n. 1192/2009 e dalla DGR n. 2373/2009 "Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica, eolici e fotovoltaici (art. 12, d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387)";

VISTA la DGR n. 453/2010 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili";

PRESO ATTO dei verbali delle sedute delle conferenze di servizi del 15.11.2010 (**Allegato C**), del 28.10.2011 (**Allegato D**), del 28.11.2011 (**Allegato E**), del 20.12.2011 (**Allegato F**) che si allegano per completezza;

delibera

1. di autorizzare la Ditta HERGON S.r.l., con sede legale in via Premuda, 30 - 42123 Reggio Emilia, C.F. 02357220355, alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica della potenza di 7,992 MW e alla costruzione dell'impianto di connessione, nonché di autorizzare ENEL Distribuzione SpA all'esercizio di tale impianto di connessione, nel Comune di Salara (RO), ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come previsto dagli elaborati del progetto elencati all'**Allegato B** e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante, compreso l'obbligo di presentare una fidejussione a garanzia della rimessa in pristino dei luoghi, con l'esclusione della rimozione dell'impianto di rete per la connessione, neppure dopo la fine di vita utile dell'impianto di produzione stesso ai sensi della DGR n. 453 del 02.03.2010;

2. di autorizzare altresì TERNA SpA, Viale Egidio Galbani, 70 - Roma, alla realizzazione di un cavidotto e di una nuova cabina di connessione a servizio della stazione esistente;

3. di dare atto che il presente provvedimento finale sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 9 della L. 241/1990 e s.m. e i.;

4. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto riportato negli elaborati visti elencati nell'**Allegato B** costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'**Allegato A**, nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010;

5. di dichiarare la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera ai sensi del c. 1, art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, dando atto che eventuale vincolo preordinato all'esproprio ha durata di 5 anni dall'efficacia del presente provvedimento;

6. di comunicare, alla ditta richiedente, nonché agli Enti e Società interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla Ditta HERGON S.r.l.;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.